CONSIGLIO delle AUTONOMIE LOCALI
Regione Umbria Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3252
e-mail: info.cal@alumbria.it
pec: cal@postacert.umbria.it

Estratto della Deliberazione del CAL n. del 2025

Elenco degli avvisi relativi delle designazioni di competenza del CAL da effettuare nell'anno 2025 ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 20/2008

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla l.r. 11/1995.

CONSIGLIO delle AUTONOMIE LOCALI
Regione Umbria Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3252
e-mail: info.cal@alumbria.it
pec: cal@postacert.umbria.it

Avvertenze e modalità per la presentazione delle proposte di candidatura

Articolo 1. Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 20/2008 è pubblicato il seguente elenco degli avvisi relativi alle designazioni di competenza del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) della Regione Umbria da effettuare nell'anno 2025.
2. La presente pubblicazione costituisce avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura.
3. Le proposte di candidatura pervenute per ciascuna designazione saranno utilizzate nel corso della XII Legislatura anche per eventuali sostituzioni conseguenti a cessazione anticipata dell'incarico del soggetto designato.
4. Il CAL si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle designazioni di cui al presente avviso, qualora ricorrano disposizioni normative o motivazioni d'interesse pubblico in merito, senza che per i proponenti le candidature insorga alcuna pretesa o diritto.
5. Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2025, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

Articolo 2. Requisiti, cause di esclusione, incompatibilità, inconferibilità e limitazioni per l'assunzione di incarichi

1. Per le designazioni oggetto del presente avviso, i requisiti, le cause di esclusione, le incompatibilità e le limitazioni per l'assunzione di incarichi sono quelli previsti dalla normativa di settore e dalla l.r. 11/1995, con particolare riferimento agli articoli 3 (cause di esclusione), 3 bis (condizioni di incompatibilità), 3 ter (condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013) e 4 (divieto di cumulo – reincarichi). Trovano, inoltre, applicazione le eventuali disposizioni normative che possano intervenire in materia successivamente alla pubblicazione del presente avviso.

Articolo 3. Modalità e termine per la presentazione delle proposte di candidatura

1. Per la presentazione delle proposte di candidatura si invita a prendere visione della legge regionale 11/1995 e delle leggi di settore richiamate nell'elenco allegato, pubblicate nel sito web dell'Assemblea Legislativa - Sezione "Leggi e banche dati" - sottosezione "Leggi e regolamenti" e sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri "https://www.normattiva.it/".
2. Le proposte di candidatura devono essere presentate al Presidente del CAL dalla persona direttamente interessata alla candidatura.
3. Le proposte di candidatura devono essere presentate **utilizzando esclusivamente i moduli pubblicati al seguente link: https://consiglio.regione.umbria.it/organizzazione/enti-e-organismi/cal-umbria/attivita/designazioni-cal e sul sito web dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria**, nella sezione "Avvisi, Concorsi, bandi". **OGNI MODELLO può essere compilato e utilizzato dagli interessati per UN'UNICA PROPOSTA DI CANDIDATURA.**
4. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella proposta di candidatura hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e saranno oggetto di controlli, ai sensi dell'articolo 71 del decreto citato e delle relative disposizioni attuative. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ove accertate, sono applicate le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi ed è disposta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000.
5. **Le proposte di candidatura devono pervenire, a pena di inammissibilità, ENTRO E NON OLTRE LA DATA INDICATA PER CIASCUNA NOMINA E DESIGNAZIONE**

CONSIGLIO delle AUTONOMIE LOCALI
Regione Umbria Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3252
e-mail: info.cal@alumbria.it
pec: cal@postacert.umbria.it

NELL'ELENCO ALLEGATO. Non saranno considerate le proposte di candidatura pervenute oltre tale data.

6. Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Umbria - Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA, devono pervenire con una delle seguenti modalità:

a) **tramite propria casella di posta elettronica certificata** (**PEC**), allegando copia sottoscritta in originale della proposta di candidatura e copia di un documento di identità in corso di validità, scansionati in formato PDF, all'indirizzo cal@pec.alumbria.it. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della proposta di candidatura, farà fede la data di invio;

b) **tramite posta elettronica ordinaria** (e-mail), per chi non è in possesso di PEC, allegando copia sottoscritta in originale della proposta di candidatura e copia di un documento di identità in corso di validità, scansionati in formato PDF, all'indirizzo protocollo@alumbria.it . Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della proposta di candidatura, farà fede la data di ricezione.

Articolo 4. Cause di non ammissibilità delle proposte di candidatura

1. Costituiscono cause di inammissibilità della proposta di candidatura:

a) la ricezione della proposta di candidatura da parte del CAL oltre il termine indicato nell'articolo 3, comma 5;

b) la mancata integrazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 ter della l.r. 11/1995 e s.m. entro il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 5. Comunicazioni relative al presente avviso

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 4 le comunicazioni ai candidati sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nelle pagine dedicate al CAL all'interno del sito web dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria:
https://consiglio.regione.umbria.it/organizzazione/enti-e-organismi/cal-umbria
2. Tutti gli atti delle procedure di designazione sono pubblicati nelle pagine dedicate al CAL all'interno del sito web dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, alla voce Designazioni.
3. I candidati devono comunicare in modo esatto il proprio recapito. Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella proposta di candidatura, devono essere comunicate tempestivamente.
4. La designazione è comunicata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo indicato dal candidato nella proposta di candidatura.
5. Il CAL non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ad esso o per errori nell'indicazione dei recapiti o nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato, né per eventuali disguidi o ritardi o problemi tecnici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella proposta di candidatura.

Articolo 6. Responsabile del procedimento e informazioni

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.
2. Informazioni sul presente avviso possono essere richieste ai seguenti soggetti:
- Vania Bozzi, Segreteria del Consiglio delle Autonomie locali, info.cal@alumbria.it, Tel. 075 5763252.

CONSIGLIO delle AUTONOMIE LOCALI
Regione Umbria Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3252
e-mail: info.cal@alumbria.it
pec: cal@postacert.umbria.it

Articolo 7 Informativa relativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 GDPR

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati personali forniti dai candidati ed acquisiti dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) della Regione Umbria nel corso delle procedure di selezione per la partecipazione al comitato/consulta di riferimento, saranno trattati, per le sole finalità relative al presente procedimento di riferimento, dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e dall'Assemblea Legislativa - Regione Umbria in qualità di Contitolari del trattamento secondo quanto stabilito dall'accordo di contitolarità sottoscritto in data 07.09.2022.

2. Il trattamento in particolare si fonda sulle seguenti basi giuridiche: normativa che disciplina l'attività per la quale sono raccolti i dati sulla base delle attribuzioni conferite al Consiglio ai sensi dell' artt. 28 e 29 dello Statuto regionale e La legge regionale 16 dicembre 2008 n. 20, nonche' per la verifica dei requisiti di cui l.r. 11/1995, con particolare riferimento agli articoli 3 (cause di esclusione), 3 bis (condizioni di incompatibilità), 3 ter (condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013) e 4 (divieto di cumulo – reincarichi).
Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: espletamento delle procedure di selezione e nomina per la partecipazione al comitato/consulta di riferimento.

3. Sono oggetto del trattamento dati personali semplici (anagrafici, telematici e telefonici) dati particolari relativi all'assenza di carichi pendenti o misure preventive ai sensi l.r. 11/1995, con particolare riferimento agli articoli 3 f ter e quinquies.

4. I dati personali acquisiti sono raccolti e trattati dal personale della struttura regionale competente, debitamente autorizzato e istruito dal Titolare, e saranno conservati in luogo idoneo ed appropriato, tutelandone la riservatezza, nel rispetto del segreto professionale e d'ufficio.Il trattamento verrà effettuato manualmente e con l'ausilio di strumenti informatici, nell'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero. I dati saranno trattati per il tempo necessario per l'espletamento della procedura selettiva e delle attività amministrative ad esso connesse e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e per il tempo stabilito nel Manuale di gestione documentale dell'Amministrazione. Successivamente, tali dati saranno anonimizzati o cancellati. I dati personali possono essere trattati anche da soggetti esterni formalmente nominati dal CAL e dell'Assemblea Legislativa, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, quali Responsabili esterni del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: o società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; o società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare

5. La mancata comunicazione, da parte del candidato, dei dati richiesti nell'avviso non consentirà al medesimo di partecipare alla procedura.

6. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Umbria - Assemblea legislativa. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso Palazzo Cesaroni, Piazza Italia 2, 00121 Perugia; PEC: cons.reg.umbria@arubapec.it.Il Contitolare del Trattamento dei dati personali (Art. 26, comma 1, lett. a) Regolamento 679/2016/UE)è il Consiglio delle Autonomie locali in persona del Presidente Pro-Tempore – dati di contatto: Palazzo Cesaroni - Piazza Italia, 2 - 06121 – Perugia – Telefono Segreteria CAL: 075 5763252 casella P.E.C: cal@pec.alumbria.it.

7. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679). In relazione al trattamento dei propri dati personali, l'interessato può, con richiesta rivolta al Titolare o al Contitolare, secondo la procedura e la modulistica pubblicata nella sezione "Privacy" del sito istituzionale, esercitare i diritti, previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, che di seguito si riepilogano: è diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l'origine e le modalità di

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3252
e-mail: info.cal@alumbria.it
pec: cal@postacert.umbria.it

trattamento, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché di opporsi al trattamento dei dati personali. L'interessato ha il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg. (UE) 2016/679. La cessazione del trattamento comporta l'interruzione dell'attività per cui il dato è raccolto. È in ogni caso riservata all'interessato la facoltà di presentare reclamo al Garante per la privacy, in caso di violazione dei propri dati personali (articolo 77 del Regolamento (UE) 2016/679).

8. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

Non esiste un processo decisionale automatizzato.

CONSIGLIO delle AUTONOMIE LOCALI
Regione Umbria Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3252
e-mail: info.cal@alumbria.it
pec: cal@postacert.umbria.it

ELENCO DEGLI AVVISI RELATIVI ALLE DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CAL DA EFFETTUARE NELL'ANNO 2025

CONSIGLIO delle AUTONOMIE LOCALI
Regione Umbria Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3252
e-mail: info.cal@alumbria.it
pec: cal@postacert.umbria.it

1 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEGLI ECOMUSEI
Designazione di 3 Rappresentanti del CAL

Riferimenti normativi:

- **l.r. 34/2007** (art. 6)[1]

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
3 Rappresentanti		Fine XII Legislatura	

Requisiti: Formazione specifica nell'ambito storico (con particolare riguardo alla storia locale) dei beni culturali, dell'antropologia culturale oppure comprovata esperienza lavorativa o professionale come operatore ecomuseale.

Compenso: la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

1 **Art. 6 Comitato tecnico scientifico.**
1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico composto da:
a) due rappresentanti dell'amministrazione regionale con competenze specifiche nelle materie oggetto della presente legge, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Giunta regionale;
b) due esperti di comprovata professionalità in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio e comunque nelle materie di cui alla presente legge, designati dall'Università degli Studi di Perugia;
c) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.
3. Il Comitato tecnico scientifico svolge i seguenti compiti:
a) elabora la proposta di disciplinare contenente i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei stabiliti sulla base dei criteri di cui all' articolo 4, comma 1 , da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
b) valuta, sulla base del disciplinare previsto al comma 3, lettera a) , i progetti di fattibilità di cui all' articolo 3, comma 1 , lettere a) e b), al fine del riconoscimento degli ecomusei;
c) formula proposte ai soggetti che provvedono alla gestione;
d) convoca il Forum degli operatori del settore, di cui all' articolo 7;
e) elabora indicazioni e valutazioni periodiche sul funzionamento degli ecomusei, anche al fine dell'accertamento previsto dall'articolo 4, comma 2 .
4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla Direzione regionale competente in materia di eco-musei. [4]
5. Il Comitato tecnico scientifico adotta un regolamento interno per il suo funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.
6. Il Comitato tecnico scientifico svolge le proprie funzioni a titolo gratuito.

CONSIGLIO delle AUTONOMIE LOCALI
Regione Umbria Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3252
e-mail: info.cal@alumbria.it
pec: cal@postacert.umbria.it

2 – CONSULTA REGIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
Designazione di 2 Rappresentanti effettivi e di 2 supplenti

Riferimenti normativi:

- l.r. 17/2014 (art.4)[2]

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
2 rappresentanti effettivi 2 supplenti		Fine XII Legislatura	

Requisiti: Comprovata esperienza nell'ambito del sociale o competenze acquisite nell'esperienza di volontariato.

Compenso: la partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

2 **Art. 4 (Consulta regionale dei consumatori e degli utenti)**
1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da ciascuna delle associazioni iscritte nel Registro regionale;
c) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dalla Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Umbria (Unioncamere);
d) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio e servizi, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura;
e) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL);
f) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall'Università degli studi di Perugia, docenti presso lo stesso ateneo, senza diritto di voto, di cui uno effettivo e uno supplente appartenenti al Centro di studi giuridici sui diritti dei consumatori dell'Università degli studi di Perugia, senza diritto di voto;
g) da un rappresentante effettivo ed uno supplente designati dall'Università per Stranieri di Perugia, docente presso lo stesso ateneo, senza diritto di voto;
h) dal dirigente della struttura regionale competente per materia, o suo delegato, senza diritto di voto.
3. Le designazioni di cui al comma 2 , lettere b), c), d), e), f) e g) devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si procede alla costituzione della Consulta purché le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto; la Consulta è integrata sulla base delle designazioni pervenute oltre il termine stesso.
4. La cancellazione di un'associazione dal Registro regionale, comporta la decadenza dei componenti nominati nella Consulta su designazione dell'associazione stessa.
5. L'inserimento di un'associazione nel Registro regionale comporta l'integrazione della Consulta con un rappresentante effettivo ed uno supplente designato dalla stessa associazione, secondo le modalità di cui al comma 3 .
6. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente per materia.
7. La Consulta è convocata dal Presidente, di norma, una volta ogni tre mesi. La Consulta è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con relativa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno o su richiesta motivata di un componente della Giunta regionale in ragione delle competenze ad esso attribuite. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
8. Il Presidente della Consulta può invitare alle riunioni dipendenti delle strutture regionali interessate, amministratori e funzionari delle società che gestiscono i servizi pubblici locali, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati.
9. La Consulta nomina un vice Presidente tra i rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro regionale e adotta, nella prima seduta, un regolamento per il proprio funzionamento.
10. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.

CONSIGLIO delle AUTONOMIE LOCALI
Regione Umbria Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3252
e-mail: info.cal@alumbria.it
pec: cal@postacert.umbria.it

3 – CONSULTA REGIONALE DEGLI UMBRI ALL'ESTERO (CRUE)
Designazione di 1 Rappresentante effettivo e di 1 supplente

Riferimenti normativi:

- l.r. 2/2018 **(art.3)**[3]

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 rappresentante effettivo 1 supplente		Fine XII Legislatura	

Requisiti: Conoscenza del patrimonio storico, culturale ed umano legato al grande esodo migratorio che coinvolse l'Italia a partire dalla fine del 1800**.**

Compenso: la partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese.

3 **Art. 3 Consulta regionale degli umbri all'estero**

1. Al fine di attuare e coordinare gli interventi di cui alla presente legge e di valorizzare i rapporti degli umbri all'estero con i paesi di residenza, è istituita la Consulta regionale degli umbri all'estero, di seguito denominata Consulta.
2. La costituzione della Consulta è effettuata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa.
3. La Consulta è composta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che la presiede e dai membri di seguito individuati:
a) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL);
b) un rappresentante effettivo e uno supplente dei comuni dell'Umbria, designati dalla sede regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
c) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'O.N.L.U.S. Museo regionale dell'emigrazione "Pietro Conti";
d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Istituto per la Storia dell'Umbria contemporanea (ISUC);
e) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Università per Stranieri di Perugia;
f) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Università degli Studi di Perugia;
g) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dalla Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria (Sviluppumbria S.p.A.);
h) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione dei Gruppi di azione locale (Assogal dell'Umbria);
i) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Agenzia Umbria Ricerche (AUR);
j) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADISU);
k) dieci rappresentanti effettivi e dieci supplenti designati dalle associazioni e dalle federazioni extraeuropee, previo accordo tra le stesse. Tali organizzazioni sono individuate dalla Giunta regionale tra quelle iscritte all'Albo di cui all'articolo 6 sulla base della rappresentatività e dell'area geografica nella quale operano;
l) dieci rappresentanti effettivi e dieci supplenti designati dalle associazioni e dalle federazioni europee, previo accordo tra le stesse. Tali organizzazioni sono individuate dalla Giunta regionale tra quelle iscritte all'Albo di cui articolo 6 sulla base della rappresentatività e dell'area geografica nella quale operano.
4. Due rappresentanti effettivi e due rappresentanti supplenti di cui al comma 3, lettere k) e l), devono essere di età inferiore ai trenta anni.
5. Il Presidente della Giunta regionale richiede agli organismi di cui al comma 3, entro trenta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, le designazioni che devono pervenire entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Le designazioni devono tenere conto di una equilibrata rappresentanza di uomini e donne.
6. Qualora tutte le designazioni non siano pervenute entro il termine di cui al comma 5, la Consulta può essere costituita purché sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti.
7. La Giunta regionale, qualora i rappresentanti di cui al comma 3, lettere k) e l) siano stati indicati dalle associazioni in numero difforme per mancanza di accordo, procede autonomamente e motivatamente, sulla base della rappresentatività ed ubicazione geografica di ciascuna associazione.
8. I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale. I membri effettivi non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
9. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di emigrazione, individuato dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 2.
10. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati, per l'esame di specifici problemi, senza diritto di voto, uno o più esperti del settore, dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti interessati alle materie trattate.
11. La Consulta si riunisce almeno una volta l'anno. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
12. I componenti della Consulta decadono con il venire meno del titolo che ne ha consentito la nomina. Le funzioni di componente cessano inoltre per dimissioni o decesso. Per la sostituzione si procede con le stesse modalità della nomina.
13. Ai fini della nomina dei componenti della Consulta non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).